

## ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE

Vale ricordare che versando all'anno solo 35 euro (*mezzo serbatoio di gasolio*) all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contribuisce fattivamente alla libera circolazione e sosta autocaravan, ricevendo altresì un reale vantaggio economico per le scontistiche previste dalle 4 tessere che il camperista riceve. Infatti, come piccolo ma importante esempio, è quanto previsto dalla convenzione con la Vittoria Assicurazioni SpA e che è quanto segue:

**Ecco i codici della convenzione dedicata ai soci dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti:**

- **L602** camperisti + familiari conviventi (auto, cicli/moto, rami elementari)
- **L612** camperisti soci dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti + familiari conviventi (auto, cicli/moto, rami elementari)
- **L613** camperisti che hanno venduto l'autocaravan ma mantengono le scontistiche

Gli Sconti Auto dei Camperisti - Codice L612 - associati ANCC e familiari sono i seguenti:

- Auto RCA settori I e V 35%
- Auto ARD settori I e V 50%

Inoltre, esteso:

- Blocco Malus gratuito.
- Equiparazione coefficienti alimentazione.
- Massimale RCA ad € 50 ML al costo di quello minimo.

**La convenzione per gli Associati all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è sicuramente più conveniente in termini economici anche rispetto alla Convenzione Touring Club Italiano che prevede:**

AUTOVETTURE CLASSE	NO SX Ultimo anno	SX Ultimo anno
dalla 1H alla 14 <sup>^</sup>	25%	10%
dalla 15 alla 18	0	0

CICLOMOTORI/MOTOCICLI - 22%:

Esiste anche la Condizione "Risparmio CLIENTE FEDELE":

Sulle autovetture sarà applicato un ulteriore sconto del 2% in fase di rinnovo consecutivo senza sinistri, per un massimo di 3 anni, con la seguente scala:

1. primo rinnovo sconto aggiuntivo 2%
2. secondo rinnovo sconto aggiuntivo - invariato
3. terzo rinnovo sconto aggiuntivo 2%
4. dal Quarto rinnovo nessun sconto aggiuntivo

In caso di un sinistro la catena del +2% si interrompe e si riparte dallo sconto del 10%; dall'anno successivo sarà tenuto conto dell'anzianità del contratto che sarà comunque almeno di 3 anni.

In altri termini, partendo dallo sconto base del 25% (il 22% per ciclomotori e motocicli), in assenza di sinistri nell'ultimo anno, si otterrà un incremento del 2% al primo rinnovo e un ulteriore incremento del 2% al terzo rinnovo, portando lo **sconto complessivo massimo al 29%** (al 26% per ciclomotori e motocicli).

### Utile ricordare

A nostro parere, occorre sempre che il camperista premi la Vittoria Assicurazioni SpA portandogli quanto meno la polizza RCA autocaravan perché quando iniziammo nel 1998, un'autocaravan pagava come un furgone e spendevamo circa 1,6 milioni l'anno per la sola RCA, la polizza prevedeva scaglioni di peso, un limite ai 35 quintali e il soccorso stradale era mirato solo alle esigenze delle autovetture. Solo grazie al nostro intervento e alla disponibilità della Vittoria Assicurazioni SpA, anno dopo anno, abbiamo semplificato la polizza e la tariffa RCA è

stata staccata dai furgoni arrivando a essere inferiore a quella di una moto. Premiare Vittoria Assicurazioni SpA perché fino a oggi è stata l'unica a migliorare le tariffe anno dopo anno, attivando anche coperture assicurative nuove progettate in sinergia con l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e che ricordiamo qui di seguito.

## GARANZIE ASSICURATIVE

Per vivere più tranquilli vi serve trovare la voglia e il tempo per leggere queste pagine

### 1 CASO FORTUITO E TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO

La garanzia nasce a tutela dei trasportati per quelle particolari situazioni nelle quali può essere messo in discussione il diritto del trasportato stesso al risarcimento del danno causato da sinistro stradale. Ci si riferisce in particolare al cosiddetto caso fortuito, ovvero, ad esempio, al caso nel quale la **causa esclusiva del sinistro derivi da un malore improvviso del conducente dell'autocaravan**. In tale caso, secondo la più recente giurisprudenza, non opererebbe la garanzia R.C. Auto non essendo ravvisabile alcuna responsabilità, con il conseguente mancato risarcimento dei danni subiti dai terzi trasportati. Per ovviare ad una così delicata materia, Vittoria Assicurazioni ha deciso di mettere a disposizione del camperista una nuova garanzia a tutela dei trasportati. La nuova garanzia, **venduta al premio di soli 15,00 euro comprese le tasse**, include nella garanzia R.C. Auto anche il caso fortuito. Pertanto, acquistando questa garanzia, in caso di sinistro causato ad esempio dallo scoppio del pneumatico trapassato violentemente e repentinamente da un grosso chiodo, o da altre casistiche rientranti nel caso fortuito, i terzi trasportati verrebbero regolarmente risarciti di tutti i danni patiti a causa del sinistro. Trasportati che nella maggioranza dei casi sono parenti e/o amici da tutelare. Si tratta di una situazione che abbiamo appreso aprendo <http://www.sicuraauto.it/news/guidatore-sta-male-e-fa-incidente-duplice-beffa-per-il-passeggero-ferito.html> . **26 febbraio 2016** - SICURAUTO.it - Autore: **E.B.** - Alcune parti dell'articolo.

**Guidatore sta male e fa incidente: duplice beffa per il passeggero ferito. Il passeggero prova a evitare il sinistro che la ferisce. Ma il giudice nega il risarcimento: dovrà pure pagare 21.000 euro di spese processuali.** Nell'aprile 2009, una signora, **Olga** da passeggera di un'auto, in seguito a un sinistro, causato dal guidatore poi deceduto, subisce ferite gravi. In genere, il passeggero ha diritto al risarcimento. Ma in questo caso l'assicurazione **s'è rifiutata** di rimborsarla perché si è trattato di un "caso fortuito", espressione giuridica che indica eventi imprevedibili in un certo senso "residuali" rispetto a quelli della "forza maggiore", elencati nelle polizze. Il giudice NON ha accolto la domanda di Olga, sostenendo che l'incidente è stato **causato da un malore** del conducente (un attacco di cuore) e, quindi, da un "caso fortuito". Oltre alla prima legnata (niente indennizzo), il giudice l'ha condannata a pagare **21.000 euro di spese processuali**. Sentenza che ha gettato Olga nella disperazione assoluta. Ma allora, un passeggero non può viaggiare tranquillo? Non ha la copertura assicurativa?

### 2 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

**Collisione con animali selvatici, al premio di soli 30,00 euro compreso le tasse:** con detta garanzia la Vittoria Assicurazioni rimborserà, fino a 10.000,00 euro, i danni subiti dall'autocaravan nel caso di collisione accidentale con animali selvatici. Si tratta di un sinistro purtroppo ricorrente tanto che è oggetto in questo numero di uno specifico articolo a cura dell'Avv. Assunta Brunetti.

#### **Incidente stradale provocato da un animale Regole di comportamento e norme sul diritto al risarcimento**

La questione degli incidenti stradali provocati da animali merita un approfondimento trattandosi, purtroppo, di vicende ricorrenti nelle quali spesso si adottano comportamenti errati che aggravano la situazione di danno già in essere o compromettono la possibilità di ottenere un equo ristoro. Nell'intento di fornire uno strumento utile all'utente della strada, si indicano di seguito alcune regole di comportamento per evitare l'insorgere di future problematiche e agevolare le procedure di risarcimento.

### **Nell'immediatezza dell'incidente:**

1. Fermarsi in prossimità del luogo dell'incidente senza creare intralcio e pericolo per la sicurezza stradale.
2. Indossare il giubbotto catarifrangente e scendere dal veicolo.
3. Avvicinarsi all'animale per verificarne le condizioni. In mancanza di specifiche competenze veterinarie, non toccare l'animale salvo che ciò appaia indispensabile alla sua sopravvivenza. Questo per evitare di peggiorare il suo stato e per evitare reazioni pericolose.
4. Mettere in sicurezza l'area dell'incidente, apponendo il triangolo in posizione idonea a segnalare il pericolo agli altri utenti della strada che potrebbero sopravvenire.
5. Adottare ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso all'animale come prescritto dall'articolo 189, comma 9-bis del codice della strada. La violazione di tale obbligo comporta sanzioni pecuniarie. I numeri utili da contattare nel caso in cui l'incidente coinvolga un animale domestico è il 112. Invece, nel caso in cui l'incidente abbia coinvolto un animale selvatico, è necessario contattare la Polizia provinciale competente per territorio oppure il 1515. (Corpo forestale dello Stato).
6. Nel caso in cui si assista all'investimento di un animale e il responsabile ometta di fermarsi è indispensabile prendere nota della targa del responsabile e darne comunicazione agli organi di competenza affinché siano accertate e sanzionate le violazioni di legge.
7. Fotografare il luogo dell'incidente, gli eventuali danni al veicolo e lo stato dell'animale.
8. Attendere, salvo eccezioni, l'arrivo dell'autorità alla quale si è chiesto di intervenire.

### **Nei giorni successivi all'incidente e nell'ipotesi di danni al veicolo:**

1. Acquisire e salvare i filmati qualora si sia dotato il veicolo di dashcam.
2. Acquisire un preventivo delle riparazioni.
3. Valutare l'opportunità di rivolgersi a un legale di fiducia che, tra le varie, formulerà istanza di accesso all'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente per acquisire il verbale di rilevazione del fatto e le eventuali fotografie allegate e saprà individuare il soggetto al quale indirizzare la richiesta di risarcimento.

### **Lo scontro tra un veicolo e un animale Principi generali sul diritto al risarcimento del danno**

Di seguito alcune considerazioni circa il diritto al risarcimento del danno che il conducente di un veicolo può subire in caso di scontro con un animale. Si tratta di una sintetica trattazione senza pretese di esaustività basata sulla distinzione tra animale domestico, selvatico e randagio. Caso particolare è poi quello del danno cagionato da animale in autostrada.

### **Danno cagionato da animale domestico**

In caso di scontro tra un veicolo e un animale domestico, vi è concorso tra la presunzione di responsabilità che l'articolo 2052 del codice civile pone a carico del proprietario dell'animale, o chi ne fa uso, e la presunzione di responsabilità che l'articolo 2054, comma 1 del codice civile pone a carico del conducente del veicolo. In particolare, il proprietario dell'animale, o chi ne fa uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (articolo 2052 del codice civile). Mentre, il conducente di un veicolo deve risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (articolo 2054, primo comma, del codice civile). Dunque, si presume la responsabilità del proprietario dell'animale salvo che dimostri il caso fortuito e cioè un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale che interrompe il nesso di causalità tra il fatto collegabile alla natura tipica dell'animale e l'evento dannoso, senza che abbia alcun rilievo l'accertamento e la valutazione della condotta del proprietario o utilizzatore dell'animale. La giurisprudenza ha precisato i confini del "caso fortuito" a esempio ne è stata esclusa la sussistenza nella fuga dal mattatoio di un grosso bovino, avuto riguardo al naturale istinto di salvezza (Cassazione civile, sentenza n. 4752/1999), così come nel caso di danno derivante da un impulso imprevedibile dell'animale, non rilevando l'abituale mansuetudine dello stesso (Cassazione civile, sentenza n. 75/1983). Invece, la responsabilità del conducente del veicolo si

presume salvo che provi di aver fatto il possibile per evitare il danno. Dunque, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del proprietario dell'animale e del conducente del veicolo dagli articoli 2052 e 2054, comma 1 del codice civile, comporta la necessità di valutare caso per caso il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Se solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria; inoltre, il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico.

### **Danno cagionato da animale selvatico**

In caso di scontro tra un veicolo e un animale selvatico, ipotizzando che il conducente del veicolo dimostri di aver fatto il possibile per evitare il danno, liberandosi così dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'articolo 2054, comma 1 del codice civile, la responsabilità è dell'ente territoriale cui compete effettivamente l'amministrazione del territorio e la gestione della fauna ivi insediata. Ciò in applicazione del cosiddetto "criterio della effettività" individuato dalla Corte di cassazione, sezione III, con la recente sentenza n. 22886 del 10 novembre 2015. In particolare, nella sentenza si legge "*è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino*". Non occorre, in altri termini, stabilire un astratto riparto di compiti e responsabilità, quanto, invece, analizzare la legislazione positiva, anche regionale, per valutare se e quali poteri la regione abbia delegato alle province ed in quali limiti tale delega consenta di imputare l'intera responsabilità all'ente territoriale inferiore". Dopo aver individuato l'ente territoriale al quale compete effettivamente l'amministrazione del territorio e la gestione della fauna ivi insediata, occorrerà dimostrarne la responsabilità che, in caso di animale selvatico, non si presume come nell'ipotesi di danno cagionato da animale domestico. Infatti, la stessa sentenza di Cassazione n. 22886/2015, ha chiarito che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è riconducibile nell'alveo dell'articolo 2052 bensì dell'articolo 2043 del codice civile in base al quale "*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*". Dunque, il danneggiato dovrà dare prova della colpevolezza dell'ente territoriale che potrà presentarsi nella forma del dolo ovvero della colpa. La prova della colpevolezza può richiedere la valutazione di un complesso di elementi tenendo conto di quanto i vari tipi di soggetti coinvolti hanno fatto o potevano fare, per prevenire o lenire il danno. Incombe altresì al danneggiato la prova del nesso di causalità e cioè il rapporto tra la condotta colposa o dolosa e l'evento dannoso.

### **Danno cagionato da animale randagio**

In caso di scontro tra un veicolo e un animale randagio, ipotizzando che il conducente del veicolo dimostri di aver fatto il possibile per evitare il danno liberandosi così dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'articolo 2054, comma 1 del codice civile, sussiste la responsabilità dell'ente locale che, ai sensi della legge n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, deve ritenersi solidalmente obbligato con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza (Corte di cassazione, sentenza n. 2741/15). Un diverso e minoritario orientamento esclude la responsabilità solidale tra ente locale e ASL ritenendo che sia necessario caso per caso verificare il riparto di competenze stabilito con normativa regionale (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 18 luglio 2014). Individuato il soggetto tenuto al risarcimento, il danneggiato avrà comunque l'onere di dimostrarne la colpevolezza e provare il nesso causa tra la condotta dolosa o colposa e l'evento dannoso secondo quanto prescritto dall'articolo 2043 del codice civile.

### **Danno cagionato da animale in autostrada**

Nel caso in cui lo scontro tra veicolo e animale avvenga in autostrada, vi è concorso tra la presunzione di responsabilità che l'articolo 2054, comma 1 del codice civile pone a carico del conducente del veicolo e la presunzione di responsabilità che l'articolo 2051 del codice civile pone a carico del gestore dell'autostrada quale custode. Infatti, la prevalente giurisprudenza ritiene che il gestore abbia l'effettiva possibilità di controllare la rete autostradale e che, pertanto, debba ritenersi custode con conseguente presunzione di responsabilità salvo prova del caso fortuito (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 11016 del 19 maggio 2011). Analogamente a quanto vale per il caso di scontro con animale domestico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del gestore dell'autostrada e del conducente del veicolo dagli articoli 2051 e 2054, comma 1 del codice civile, comporta la necessità di valutare caso per caso il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Se solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria; inoltre, il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico.

### **3 RIPRISTINO BOX DI PROPRIETÀ**

**Ripristino Box di proprietà, al premio di soli 10,00 euro compreso le tasse** con detta garanzia, in caso di incendio o scoppio dell'autocaravan, durante il ricovero in un box di proprietà o in conduzione dell'intestatario al PRA, la Vittoria Assicurazioni rimborserà fino a 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, il costo degli interventi di ripristino. Anche in questo caso questa polizza nasce dai fatti che pervengono in redazione: la disperazione di un proprietario dell'autocaravan costretto a risarcire il condominio per migliaia di euro per ripristinare una facciata annerita oppure, questo è il caso in esame, costretto a ricostruire/restaurare il suo garage danneggiato solo perché non aveva trovato una copertura idonea a un prezzo accessibile.

### **4 SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE**

**Sostituzione serratura abitazione, al premio di soli 5,00 euro compreso le tasse:** con detta garanzia, in caso di furto totale dell'autocaravan con a bordo le chiavi dell'abitazione principale dell'intestatario al PRA, la Vittoria Assicurazioni rimborserà, fino a 500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la serratura della porta di ingresso dell'abitazione di residenza dell'intestatario al PRA dell'autocaravan assicurata. Anche in questo caso, con pochi euro si può evitare, oltre al danno del furto dell'autocaravan, anche la beffa di dover spendere soldi per cambiare la serratura.

### **5 INFORTUNI**

**Infortuni del camperista.** L'attuale garanzia Infortuni è operante per tutto il nucleo familiare durante le vacanze in autocaravan, e prevede un massimale di 200.000,00 euro per il caso morte e di 200.000,00 euro per il caso di invalidità permanente. È altresì presente una garanzia "rimborso spese sanitarie" con massimali fino a 6.000,00 euro ed una diaria da gessatura con massimale di 100,00 euro. I premi di dette garanzie sono stati ulteriormente ridotti fino ad un massimo del 50%, che pertanto diventano:

- caso Morte/I.P. da 60,00 euro a 30,00 euro,
- RSS Silver: da 30,00 euro imponibile a 15,00 euro,
- RSS Gold: da 50,00 euro imponibile a 25,00 euro.

### **6 GARANZIE COLLISIONI**

Nel catalogo prodotti dedicati all'autocaravan vi sono tre specifiche garanzie "collisione". Vittoria Assicurazioni ha ridotto ulteriormente i premi, fino a un massimo del 40%. Ecco le tre garanzie:

- **Collisione con veicolo non assicurato**, operante nel caso in cui l'autocaravan abbia un sinistro con un veicolo non assicurato. **Il premio è ridotto** da 49,00 a 30,00 euro
- **Collisione a perdita totale**, che indennizza fino ad un massimo di 6.000,00 euro in caso di sinistro con responsabilità del camperista che determini un danno superiore all'80% del valore dell'autocaravan al momento del sinistro. **Il premio è ridotto** da 29,00 a 25,00 euro.
- **Collisione "Integrativa"** che indennizza i danni parziali, fino ad un massimo di 4.000,00 euro in caso di sinistro con di responsabilità del camperista. **Il premio è ridotto** da 29,00 a 25,00 euro.

**Se le due collisioni integrative sono vendute congiuntamente, il premio è solo di 35,00 euro.**

## **7 RAMI ELEMENTARI.**

Ulteriori agevolazioni sono previste per chi sottoscrive una polizza Rami Elementari. Infatti, per il camperista che ha in corso con Vittoria Assicurazioni, o sottoscrive una nuova polizza Rami Elementari, con un premio minimo di almeno 200 euro annui, è **previsto un ulteriore sconto del 5% per la garanzia R.C.Auto dell'autocaravan e del 10% per le garanzie diverse dalla R.C.Auto.**

Inoltre, tutti i clienti assicurati con l'autocaravan in Vittoria Assicurazioni avranno specifiche polizze dell'abitazione, polizze infortuni, polizze malattia, polizze uffici e studi professionali con **sconti fino al 35%.**

Inoltre, anche sui **Rami Elementari** sono previste ulteriori agevolazioni; infatti, per i proprietari delle autocaravan e loro familiari conviventi, viene previsto uno sconto massimo del 35% sui seguenti prodotti:

- Assicurazioni infortuni per la famiglia
- Assicurazioni infortuni globale
- Vittoria Protezione Unica
- Multirischi Casa e Famiglia
- Multirischi Uffici e Studi Professionali
- Indennità per interventi chirurgici
- Indennità giornaliera per ricovero

## **8 RISERVATO A TUTTI GLI ALTRI VEICOLI DEL CAMPERISTA**

Per tutti i clienti assicurati con l'autocaravan in Vittoria Assicurazioni SpA ci sono condizioni di maggior favore per le coperture delle autovetture, dei motocicli e dei ciclomotori, e anche per i veicoli intestati a loro familiari conviventi. In particolare sono previsti sconti sulla garanzia **R.C.Auto** fino al 35% e sconti fino al 50% sulle garanzie diverse dalla **R.C.Auto**, con le seguenti agevolazioni gratuite:

- Massimale **R.C.Auto** 50 milioni di euro allo stesso premio del massimale minimo di 6 milioni di euro
- Garanzia blocco del malus per evitare l'evoluzione in malus nel caso di sinistro con responsabilità, evitando il peggioramento di classe e quindi un risparmio in termini di premio **R.C.Auto**.
- Nessun sovrappremio determinato dall'alimentazione del veicolo da assicurare.

## **9 CONDIZIONI VALIDE SOLO PER I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

### **COORDINAMENTO CAMPERISTI E PER VEICOLI DIVERSI DAGLI AUTOCARAVAN**

Ricordiamo che con Vittoria Assicurazioni SpA, sono attive delle specifiche convenzioni che prevedono delle agevolazioni dedicate esclusivamente ai soci Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e che prevedono degli sconti importanti per i seguenti veicoli:

1. sconti per auto e moto/cicli del camperista associato all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
2. sconti per le auto e moto/cicli dei familiari conviventi con il camperista associato all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;

3. sconti per auto e moto/cicli del camperista associato all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che aveva in precedenza assicurato con Vittoria un autocaravan e lo ha venduto;
4. sconti per auto e moto/cicli del camperista associato all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che assicureranno un autocaravan con la Vittoria Assicurazioni provenendo da altra compagnia.

Grazie alla proficua collaborazione con la Vittoria Assicurazioni SpA, è stato **aumento lo sconto massimo R.C.Auto dal 29% al 35% e mantenendo tutte le precedenti agevolazioni già previste:**

- blocco del malus gratuito: nel caso di un sinistro **R.C.Auto**, la classe di merito non peggiora di due classi ma resta la stessa;
- equiparazione dei coefficienti di alimentazione: un veicolo diesel paga come un veicolo a benzina;
- 50 milioni di euro di massimale **R.C.Auto** alla stesso premio dei massimali minimi **R.C.Auto** di 6 milioni di euro.

Auguri per un felicissimo 2018, Cinzia Ciolli